



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 132**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

Il giorno 02.11.2022 ad ore 17.40 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

Assenti: consigliere **Guastamacchia Fabrizio**

e consiglieri **Maestranzi Dario**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Lenzi Walter**

**Maschio Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Robol Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

**Zappini Federico**

**Pedrotti Alberto**

e pertanto complessivamente presenti n. 35, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/53 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato l'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

vista la deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (di seguito "Regolamento"), di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;

vista, altresì, la deliberazione consiliare 11.11.2021 n. 158, di modifica del citato Regolamento;

ravvisata la necessità, trascorso un anno e mezzo dalla prima applicazione del nuovo testo regolamentare, di apportare ulteriori modifiche al medesimo, conseguenti all'applicazione pratica delle varie disposizioni, alcune delle quali di nuova introduzione, nonché alle richieste di intervento pervenute, anche da parte del concessionario I.C.A. S.r.l. che gestisce per conto del Comune, tra le altre cose, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

considerato, in particolare, per quanto riguarda la disciplina del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, di puntualizzare la disposizione relativa alla presentazione della dichiarazione dei mezzi pubblicitari da esporre;

ritenuto, più specificatamente, di eliminare la disposizione che prevede la proroga della pubblicità con il pagamento del relativo canone, stabilendo che quanto dichiarato vale fino ad eventuale rimozione dei mezzi pubblicitari (che deve in ogni caso essere comunicata), disponendo altresì che, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio, il canone continua ad essere dovuto;

dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 820 della Legge n. 160/2019, l'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

richiamato l'art. 13, comma 6 del Regolamento ai sensi del quale "Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone di occupazione suolo la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. In tale evenienza la tariffa del canone di occupazione suolo applicata è maggiorata del 10%.";

appurato che la sopracitata maggiorazione è stata introdotta in via cautelare, in sede di prima applicazione delle citate disposizioni normative, di nuova introduzione, al fine di preservare, nell'incertezza applicativa della medesima, il gettito a bilancio comunale, posto che l'art. 1, comma 817 della medesima Legge n. 160/2019 dispone che "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";

considerato che, in esito all'applicazione di tale nuova disposizione, si è appurato che la medesima non influenza il gettito conseguente, condizionato nel suo insieme dalle diverse e nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 160/2019 e, pertanto, se ne prevede lo stralcio, garantendo di conseguenza anche una semplificazione nel sistema di calcolo del canone di occupazione suolo dovuto;

richiamato l'art. 14, comma 1, lettera n) ai sensi del quale è prevista l'esenzione dal pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

precisato che tale disposizione riprende testualmente quanto previsto in passato dal D.Lgs. n. 507/1993, in regime di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, i cui confini applicativi erano peraltro stati completati con l'emanazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 03.05.2002, con la quale veniva chiarito che in presenza di insegne di superficie complessiva superiore a 5 m<sup>2</sup>, l'imposta venisse applicata sull'intera superficie delle medesime, senza considerare i 5 m<sup>2</sup> a titolo di franchigia;

dato atto che la citata circolare era espressamente riferita al previgente tributo, ora soppresso, e che si ravvisa conseguentemente la necessità, al fine di garantire la continuità applicativa del prelievo, di inserire nel testo regolamentare il citato chiarimento;

rilevato che in sede di trasposizione delle disposizioni contenute nel previgente Regolamento che disciplinava il "diritto" sulle pubbliche affissioni, all'attuale Regolamento che disciplina il "canone" sulle pubbliche affissioni, in alcuni punti il termine "diritto" non è stato opportunamente modificato in "canone";

ritenuto quindi necessario procedere ad apportare le dovute modifiche, di natura esclusivamente formale;

richiamato l'art. 50, comma 16 del Regolamento, ai sensi del quale, ai fini della commisurazione dell'occupazione di suolo pubblico, "si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.";

ravvisata la necessità, in esito all'applicazione pratica di tale disposizione, introdotta ex novo con il citato Regolamento, di puntualizzare l'ambito applicativo della medesima, disponendo che tali spazi e tratti sono assoggettati al pagamento del canone solo se delimitati esternamente da recinzioni o equivalenti (anche se collocate solo per alcune ore della giornata), prevedendo inoltre che i medesimi non siano considerati nei casi in cui le citate delimitazioni sono prescritte all'organizzatore dalle competenti autorità, per ragioni sanitarie ovvero di sicurezza e protezione od ordine pubblico, connesse allo svolgimento di eventi, iniziative e manifestazioni comunque denominate;

visto l'art. 64, comma 6 del Regolamento, di disciplina della rinuncia all'occupazione da parte dei soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, tenuti al pagamento del canone mercatale;

visto, in particolare, che il medesimo prevede il pagamento del canone mercatale per tutto il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione, qualora la citata rinuncia sia presentata oltre il termine del 31 marzo, ovvero se presentata entro tale data, ma con effettuazione di presenze;

dato atto che tale disposizione, nei casi di pagamento dovuto per tutto l'anno, risulta particolarmente penalizzante soprattutto per i soggetti che rinunciano alla concessione nella prima parte dell'anno, dovendo pagare un posteggio sul quale di fatto non hanno più alcun titolo e che, a livello potenziale, potrebbe essere peraltro concesso dall'Amministrazione ad altro soggetto;

ravvisata pertanto l'opportunità di stabilire che, in caso di rinuncia, il citato canone mercatale sia dovuto fino alla data di ricezione, da parte del competente Servizio dell'Amministrazione comunale, della comunicazione di rinuncia, prescindendo dalla data di sua presentazione, con la precisazione che la medesima va comunque presentata, non configurandosi come rinuncia la semplice interruzione di fatto dell'occupazione;

richiamati gli artt. 15, comma 5 e 53, comma 8 del Regolamento ai sensi dei quali, con espresso riferimento al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari e al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche "Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di pagamento del canone possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei medesimi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai

provvedimenti di rateazione.”;

dato atto che l'adozione di tali provvedimenti in situazioni straordinarie ed eccezionali e quindi in tempi molto rapidi, legati alle situazioni contingenti, può riguardare anche i pagamenti dovuti dagli esercenti il commercio su area pubblica e quindi il canone mercatale;

ravvisata quindi la necessità, per ragioni di uniformità e completezza, di introdurre la medesima disposizione anche con riferimento al citato canone mercatale;

richiamati gli artt. 55 e 66 del Regolamento, di disciplina dei rimborsi da riconoscere, rispettivamente, a coloro che hanno versato il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e il canone mercatale;

ravvisata l'opportunità di uniformare e razionalizzare i criteri di riconoscimento dei rimborsi riferiti ai citati canoni, prevedendo, diversamente da quanto attualmente disciplinato, che nei casi in cui i rimborsi conseguono ad un provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, i medesimi siano riconosciuti d'ufficio;

rilevato che nel Regolamento, nelle disposizioni relative al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e al canone mercatale, è previsto che la presenza di morosità costituisce causa ostativa al riconoscimento di rimborsi e al rilascio di nuove concessioni, oltre che motivo di sospensione delle concessioni in essere;

dato atto che, in relazione a tali disposizioni, sono puntualmente elencate le tipologie di entrata che determinano le citate morosità e che le medesime sono individuate nel mancato pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosiddetto C.O.S.A.P.), del Canone patrimoniale di occupazione suolo, del Canone mercatale e del Canone di posteggio, di interessi e spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata;

appurato, tuttavia, che tali tipologie di entrata non sono indicate in modo uniforme nel testo regolamentare e che risulta quindi opportuno procedere al loro allineamento, per esigenze di uniformità e esaustività;

esaminata la proposta di modifica, come sopra analiticamente indicata e motivata, quale risulta dagli Allegati n. 1 (che evidenzia la proposta di modifica) e n. 2 (che riporta il nuovo Regolamento in forma integrale di testo coordinato);

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m. e i. che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province relativa alle proprie entrate, anche tributarie;

richiamati l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m. e i. e l'art. 9 bis della Legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine all'entrata in vigore dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;

dato atto che la proposta di modifica al testo regolamentare, sopra illustrata, è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali in data 10.10.2022 e dalla Commissione Capigruppo in data 17.10.2022;

preso atto che, in data 17.10.2022, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa alla modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (parere n. 16/2022);

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1 lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì dei canoni di natura patrimoniale;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che hanno rilasciato il parere;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di modificare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il testo “coordinato” del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come modificato, ha efficacia dal 1° gennaio 2023, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388.

Allegati parte integrante:

- Allegati n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

**Favorevoli:** n. 22 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Panetta, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 12 (Angeli, Bridi, Carli, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Maschio, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

**Non votanti:** n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 02.11.2022

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 53 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 ottobre 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 53 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.10.2022